



**TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Nola in funzione di giudice del lavoro dr. Francesca Fucci
pronunciato all'udienza del 11.01.2011 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 120/2009 R.G. Previdenza

TRA

COPPOLA rapp.ta e difesa dall'Avv. A. Ausiello, presso cui
domicilia in Casalnuovo, via Arcora, n. 110

OPPONENTE

E

EQUITALIA POLIS sp.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rapp.ta e difesa dall'Avv. A.

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione ad iscrizione ipotecaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 01.04.2009 Coppola citava in
giudizio la Equitalia s.p.a. contestando l'illegittima iscrizione ipotecaria dalla
stessa operata su un proprio bene immobile oggetto di fondo patrimoniale per
atto notarile del 2.05.2007.

Deduceva che l'iscrizione ipotecaria trae origine dal presunto inadempimento
di contributi previdenziali esatti con cartelle di pagamento n.
071/20080002878750000 e n. 071/20080135273752000 notificate
rispettivamente il 19.04.2008 e 04.11.2008.

Adduceva a fondamento dell'opposizione l'impignorabilità del bene ipotecato in
quanto appartenente a fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., oltre che la
violazione dell' art.47 del DPR 602/1973 e art. 2855 c.c., nonché dell'art. 7 l
212/2000.

Si costituiva la Equitalia polis s.p.a. chiedendo preliminarmente dichiararsi il
difetto di giurisdizione appartenendo la controversia a materia devoluta al
giudice tributario e, in subordine, il rigetto nel merito della domanda perché
infondata.

All'odierna udienza dell'11.01.2011 la causa veniva discussa e decisa come dal
dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il giudicante rileva che la opposizione è stata correttamente proposta:

- 1) al Tribunale ordinario, avente giurisdizione in materia
- 2) secondo le disposizioni , di competenza e di rito, di cui artt. 442 e segg. cpc.

Vero è infatti in punto di giurisdizione che il D. L.vo 546/1992, art. 19, lett. e-bis (introdotta dall'art. 35, comma 26 quinquies, del DL 223/2006) ha previsto la giurisdizione della commissioni tributarie avverso:

"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"

Vero anche che, ai sensi dello stesso articolo 19, comma tre, gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri.

Tale norma deve essere tuttavia interpretata alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (22.02.2010 n. 4077) che ha precisato che *"Al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594)"*.

Ebbene, nel caso in oggetto, dalla prospettazione di parte attorea emerge che l'iscrizione ipotecaria si fonda sull'inadempimento di obbligazioni previdenziali, circostanza che peraltro risulta anche documentalmente dalla raccomandata a/r del 03.03.2009 e relativo dettaglio del debito inviata dall'Equitalia alla Coppola, per cui non appare fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice.

Quanto alla competenza del giudice del Lavoro piuttosto che del Giudice della esecuzione si osserva che l'art. 24 del D. L.vo 46/99 fissa la competenza del giudice del lavoro in ragione della materia del giudizio (*"motivi inerenti il merito della pretesa contributiva"*) e non anche in relazione alla fase in cui si trova la azione esecutiva esattoriale. In ciò v'è dunque diversità tra la disposizione speciale del D.l.vo 46/99 e la disposizione sulla esecuzione forzata di cui all' art. 615 cpc., nella quale il giudice competente è individuato il ragione dell' inizio o meno del processo esecutivo.

Tanto premesso, occorre prendere posizione sul mezzo di impugnazione proposto e sulla adeguatezza dello stesso al fine.

L'atto di iscrizione di ipoteca si fonda sulla esistenza di un titolo esecutivo.

Tale titolo è rappresentato dal ruolo, al quale segue l'emissione della cartella (di pagamento comunemente detta) esattoriale.

2

La cartella esattoriale contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e deve contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (art.25 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ss. modifiche ed integrazioni).

Non vi è alcun dubbio pertanto che la cartella di pagamento equivale, in termini codicistici, all'atto prodromico all'inizio dell'esecuzione e si identifica con il precetto al quale in termini di procedura equivale.

Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte la tutela giurisdizionale nei confronti della cartella esattoriale (ovvero dello stesso atto di iscrizione di ipoteca) si può realizzare, innanzi al giudice ordinario, secondo le forme previste dall'art. 29 D. Lgs. 46/99 e, quindi, mediante opposizione ex artt. 615 e 617 cp, nei modi ordinari (e quindi non a mezzo dell'opposizione ex art. 689/1981) per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e per quelle non tributarie e, nei limiti di cui all'art. 57 DPR 603/72, per ogni altra ipotesi.

Fermo restando ovviamente che possono essere mossi all'atto di iscrizione di ipoteca i rilievi e le contestazioni che lo riguardano direttamente, indipendentemente quindi da quelli che riguardano l'atto costitutivo del diritto dell'amministrazione a procedere (cioè il titolo esecutivo e la cartella esattoriale).

Nel caso che l'opponente contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria (e prima ancora l'iscrizione a ruolo) per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. perché in questo caso contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o perché adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (così Cass. 2214/2007).

Infine, va proposta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ove si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi attinenti la notifica della cartella.

Da quanto esposto, indipendentemente dalla qualificazione della presente impugnativa, se in termini di opposizione all'esecuzione - sull'assunto che il principale motivo di doglianza rappresentato dal vincolo di destinazione gravante sul bene ex art. 167 c.c. apparirebbe assimilabile all'ipotesi di impignorabilità dei beni - o agli atti esecutivi, essendo peraltro la spiegata opposizione anche in quest'ultimo caso tempestiva, *punctum dolens* della questione è rappresentato dalla legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria avente a oggetto beni facenti parte di un fondo patrimoniale.

Sul punto, rileva questo giudice come anche di recente la Corte di Cassazione ridelineando i confini di tale istituto abbia affermato che *"In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque*

clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari" (Cass.13622 del 04.06.2010).

Preliminare è allora stabilire cosa debba intendersi per "esigenze familiari", solamente a fronte delle quali è consentito in deroga al vincolo di destinazione ex art 170 c.c. aggredire esecutivamente i beni del fondo patrimoniale.

La Cassazione sul punto ritiene che criterio identificativo sia all'uopo rappresentato non dalla natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore delle stesse e i bisogni familiari, sicchè sarebbe erroneo escludere *sic et simpliciter* il divieto di esecuzione sul fondo in virtù della mera natura legale e non contrattuale dell'obbligazione, come nel caso *de quo*.


Più in particolare, in ordine alle obbligazioni sorte nell'esercizio dell'attività di impresa, la Cassazione ha chiarito che tale genesi sia un dato non dirimente al fine di risolvere la questione in esame, in quanto se non può di per sé far ritenere l'afferenza delle stesse ai bisogni familiari, non può neppure *a contrario* farla escludere.

In particolare, la Corte di Cassazione nel valutare la afferenza o meno delle obbligazioni alle esigenze familiari ricorre ad un criterio "negativo", ritenendo che sono compresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze "volte al pieno mantenimento e allo sviluppo armonico della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (Cass. 15862/2009).

Ebbene, nel caso di specie, ci si trova in presenza di obbligazioni per contributi previdenziali, dunque di debiti di fonte legale, *lato sensu* afferenti all'attività imprenditoriale.

Alla luce del quadro giurisprudenziale che si è fin qui cercato di sintetizzare, ritiene questo giudice che l'obbligazione sorta *ex lege* a carico di parte opponente in relazione all'esercizio della propria attività imprenditoriale per contributi previdenziali non possa, pur facendo applicazione del criterio negativo propugnato dalla Cassazione, ascrivere ad esigenze familiari, non essendo peraltro neppure dedotto da controparte qualsivoglia collegamento tra i predetti bisogni e l'esercizio dell'attività d'impresa.

Osserva il giudice come, interpretando in maniera eccessivamente rigorosa e restrittiva la clausola di salvezza individuata dalla Cassazione in relazione alle esigenze voluttuarie e meramente speculative, si giungerebbe di fatto ad una vanificazione del vincolo di destinazione che sorge con la costituzione del fondo patrimoniale, legittimando le più disparate azioni esecutive sullo stesso per obbligazioni *lato sensu* riconducibili all'interesse della famiglia.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

D'altraparte la stessa Corte di Cassazione manifesta di essere consapevole di ciò allorquando, bandendo generalizzazioni in materia, proprio in relazione all'attività di impresa, ha chiarito che la stessa non possa ritenersi aprioristicamente e comunque attività svolta nell'interesse della famiglia, rimettendo dunque all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione *de qua*.

D'altraparte, prevedendo l'art. 170 c.c. che "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia", si rileva come nel caso di specie, oltre ad esservi prova dell'annotazione della costituzione del fondo a margine dell'atto di matrimonio, non vi è dubbio circa la conoscenza da parte dell'agente della riscossione della estraneità delle obbligazioni previdenziali ai bisogni familiari, agendo l'Equitalia sulla base di ruoli da cui si evince la causale delle obbligazioni insolute.

Nessun rilievo ha peraltro l'eccezione relativa alla circostanza che l'art. 170 c.c. si riferirebbe unicamente all'esecuzione forzata e non anche ad atti ad essa prodromici e conservativi, in quanto posta la strumentalità alla stessa dell'iscrizione ipotecaria, appare corretto ritenere che sia illegittima perché *inutiliter data* un'iscrizione ipotecaria su beni di cui sarebbe in seguito preclusa l'espropriazione forzata.

Attesa la complessità delle questioni trattate, le oscillazioni giurisprudenziali e la novità della pronuncia sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.


Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunciando così provvede

- dispone cancellarsi l'iscrizione ipotecaria di cui in motivazione
- compensa le spese di lite

Nola, li 11.01.2011

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Fucci



Depositato in Cancelleria
il 11 GEN. 2011

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
PASQUALE DI FIORE